

(N. 252)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(MARTINAZZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1983

Modifica dell'articolo 31 del codice di procedura penale
sulla competenza penale del pretore

ONOREVOLI SENATORI. — Uno dei mali maggiori della giustizia penale italiana è indubbiamente costituito dalla eccessiva durata dei processi. Per individuare le cause di tale grave disfunzione non si può prescindere da un attento esame dei dati statistici.

Orbene l'analisi della durata di tutti i processi suddivisi per categorie tipologicamente aggregate evidenzia che la durata media dei procedimenti penali nella fase del giudizio di primo grado dinanzi ai tribunali è pari a circa il triplo della durata media di quelli in fase di giudizio dinanzi alle preture (un anno e mezzo dinanzi ai tribunali, sei mesi dinanzi alle preture).

Non si può mettere in dubbio che ciò dipenda dalla maggiore gravità e complessità dei reati di competenza del tribunale rispetto a quelli di competenza del pretore. Ma certamente dipende anche dalla tipologia del procedimento penale pretorile, notevolmente più snello, agile e semplice rispetto

a quello previsto per i reati di competenza del tribunale.

Non a caso, del resto, nell'ambito dei progetti per il nuovo codice di procedura penale ampio spazio è stato dato ad una disciplina organica dei procedimenti abbreviati e speciali, quale « condicio sine qua non » per realizzare una giustizia penale meno lenta di quella attuale. È, infatti, evidente, come dimostra l'esperienza fatta nei paesi di *common law*, che per raggiungere tale finalità non basta l'adozione di un sistema processuale di tipo accusatorio.

I tempi indubbiamente non brevi che ci separano da una concreta applicazione dell'auspicata riforma inducono, tuttavia, a cercare strade che, senza avere la pretesa di risolvere radicalmente i complessi problemi della giustizia penale, non si pongano, peraltro, in contrasto con le linee che si stanno tracciando.

Riprendendo una via già chiaramente delineata nella passata legislatura, il disegno di legge che si propone tende ad estendere l'ambito del più semplice procedimento pretorile mediante l'aumento della competenza per materia del pretore.

Tale aumento comporta di per sé tre vantaggi; 1) riduzione della durata media dei procedimenti penali passati dalla competenza del tribunale a quella del pretore; 2) diminuzione automatica per gli stessi reati della durata massima della custodia preventiva, la quale nei procedimenti di competenza pretorile non può superare trenta giorni nella fase istruttoria ed otto mesi sino alla sentenza irrevocabile di condanna (articolo 272 c.p.p.), rispetto ai termini eccessivamente lunghi previsti per i reati di competenza del tribunale o della corte di assise; 3) decongestione del carico di lavoro delle procure della Repubblica, degli uffici istruzione, dei tribunali e delle corti di assise.

L'aumento interverrebbe, poi, in un momento in cui le preture, a seguito della recente depenalizzazione di cui alla legge n. 689 del 1981, hanno visto diminuito il loro carico di lavoro.

Che l'aumento della competenza penale del pretore sia una misura necessaria e urgente e, forse, l'unica per raggiungere in tempi ristretti un certo risultato non può dunque mettersi in dubbio. Del resto anche nella passata legislatura le maggiori discussioni si erano incentrate piuttosto sul « quomodo » che sull'« an » di tale aumento.

È sembrato ragionevole, peraltro, che l'aumento non fosse troppo massiccio e che incidesse il meno possibile in termini di « *nomen iuris* » dei reati. Un aumento eccessivo della competenza produrrebbe un carico penale per i pretori superiore alle possibilità di smaltimento. Il che potrebbe vanificare l'obiettivo di fondo di una riduzione della durata dei procedimenti. All'opposto, un aumento di scarso rilievo statistico non produrrebbe effetti pratici.

Un aumento della competenza pretorile realizzato con la attribuzione della cognizione di fattispecie penali semplici, attualmente

di competenza del tribunale, presentava notevoli difficoltà di scelta, soprattutto con riguardo al criterio che ad essa avrebbe dovuto presiedere.

Dei vari criteri possibili (gravità, bene giuridico tutelato, complessità delle indagini, frequenza statistica), è sembrato opportuno, in questo particolare momento, privilegiare quello che avrebbe condotto ad un sensibile decongestionamento del carico di lavoro dei tribunali, e si è perciò prevista una estensione della competenza pretorile con riferimento a due reati di sensibile incidenza statistica, quali il furto aggravato e l'omicidio colposo.

Quanto al primo dei due reati si hanno, con riferimento agli ultimi due anni, i seguenti dati:

1981, procedimenti sopravvenuti: 1.185.406;

1982, procedimenti sopravvenuti: 1.324.699.

Quanto al secondo, sempre rispetto allo stesso periodo, si hanno:

1981, procedimenti sopravvenuti: 5.340;

1982, procedimenti sopravvenuti: 5.073.

L'incidenza statistica del furto aggravato è, dunque, evidente.

Per l'omicidio colposo il dato numerico deve essere valutato tenendo conto della relativa complessità delle indagini che tale reato richiede e della sua conseguente incidenza sul lavoro dei tribunali in termini di impegno temporale.

Va poi considerato che degli omicidi colposi il 92 per cento deriva da violazione delle norme sulla circolazione stradale, onde appare opportuna la attribuzione di tale reato al pretore, cui non può non riconoscersi una competenza specifica in materia di norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Quanto alla particolare delicatezza degli accertamenti a volte richiesti da talune fattispecie di omicidio colposo soprattutto con riguardo alle indagini sulla causa della morte, va ricordato che il pretore compie già accertamenti del genere poichè indagini medico-legali di particolare complessità sono, non raramente, indispensabili anche nel caso di lesioni colpose. In definitiva, non sem-

brano esservi controindicazioni insormontabili all'attribuzione alla competenza pretorile del reato di omicidio colposo.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si prevede pertanto una modifica dell'attuale articolo 31 del codice di procedura penale nel senso di ricomprendere nella competenza penale del pretore la cognizione del reato previsto dall'articolo 589 e di quello previsto dall'articolo 624 del codice penale, « comunque aggravati », sì da attribuire la cognizione di detti reati nelle forme aggravate tanto da circostanze generiche quanto da quelle specifiche. È ovvio che non rientra nella competenza del pretore il delitto di omicidio volontario allorchè, ricorrendo la ipotesi dell'eccesso colposo di cui all'arti-

colo 55 del codice penale o per altro motivo, esso sia assoggettato alle stesse pene previste per l'omicidio colposo.

Trattasi di uno spostamento ragionevole cui le preture sembrano in grado di far fronte, specie se si considerano gli effetti deflativi del carico di lavoro pretorile conseguenti alle misure già in atto (depenalizzazione, patteggiamento, aumento della perseguibilità a querela, oblazione più estesa, applicazione di sanzioni sostitutive) introdotte con la già ricordata legge n. 689 del 1981.

Con l'articolo 2 si detta la necessaria disposizione transitoria, nella quale si prevede che le nuove norme sulla competenza abbiano effetto in relazione ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

L'articolo 31 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 31. (*Competenza del pretore*). — Appartiene al pretore la cognizione dei reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, nonché la cognizione dei delitti di omicidio colposo e di furto, comunque aggravati ».

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo 1 si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della presente legge.